

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo V - Delle opposizioni**

Art. 620 Opposizione tardiva

Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.